

**OGGETTO:** VVAS-2020\_29. Comune di Cerveteri. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al “Piano di Utilizzazione degli Arenili”.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### 1 Fase di avvio della procedura

#### 1.1 Invio dell’istanza di Verifica di assoggettabilità

Il Comune di Cerveteri con nota prot. n.39135 del 27/8/2020, acquisita al prot. n.755325 del 7/9/2020, in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente Area istanza corredata dal Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e dallo schema di Piano, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

L’Autorità Competente con nota prot. n.857373 del 7/10/2020 ha richiesto di perfezionare l’istanza al fine di dare avvio alla procedura in oggetto. L’Autorità Procedente ha fornito le integrazioni richieste con nota acquisita al prot. n.864679 del 8/10/2020.

La proposta di Piano rappresenta lo strumento di programmazione e pianificazione dell’utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di competenza comunale, la cui finalità primaria è rappresentata dalla regolamentazione dell’uso della spiaggia per fini turistico ricreativi.

Il Piano proposto deve essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VAS perché ricompreso nei casi previsti dal combinato disposto degli

- art.5, comma 1, lett. e);
- art.6, comma, 2 lett. a);
- art.6, comma 3

del D.Lgs. n.152/2006.

#### 1.2 Individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

Con nota n.1039340 del 27/11/2020 l’Autorità Competente ha individuato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento comunicando le modalità di consultazione della documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente, che si riportano di seguito:


- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
  - *Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale;*
  - *Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità:
  - *Area Infrastrutture Mobilità e Trasporto Marittimo;*

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive:
  - *Area Economia del Mare;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
  - *Area attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;*
  - *Area Tutela del Territorio;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
  - *Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;*
- **Città Metropolitana di Roma Capitale:**
  - Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale;
  - Dipartimento VI - Pianificazione strategica generale;
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio;**
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali:**
  - *Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;*
  - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;*
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;**
- **Ministero Infrastrutture e Trasporti** - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera:
  - *Direzione Marittima di Civitavecchia;*
- **Autorità A.T.O. n.2 Lazio Centrale;**
- **ACEA ATO2 S.p.A.;**
- **ASL ROMA 4.**

## **2 Contenuti del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS**

### **2.1 Descrizione del Piano**

Il Piano di Utilizzazione degli Arenili rappresenta lo strumento di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di competenza del Comune di Cerveteri. Lo scopo principale di tale Piano è la regolamentazione dell'uso della spiaggia per fini turistico-ricreativi, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero fissati nelle LL.RR. n.24/1998 e n.25/1998, e degli strumenti urbanistici vigenti.



Schema di Piano

## 2.2 Ambito territoriale

L'ambito territoriale del Piano in oggetto è rappresentato dalla fascia costiera del Comune di Cerveteri che si estende dal confine con il Comune di Santa Marinella a nord, al confine con il Comune di Ladispoli a sud, per una lunghezza totale di 4,375 km. Tutta la costa ricadente nell'ambito comunale è di tipo basso e sabbioso. Il territorio comunale è attraversato da due fossi principali: il Fosso Turbino e il Fosso Zambra che delimitano tre zone tipologicamente diverse prospicienti l'arenile, quali la zona Militare a nord, la zona agricola di Montetosto/Pallavicini nella parte centrale, che non presenta alcuna struttura di supporto alla balneazione e l'arenile non è raggiungibile con alcun mezzo di locomozione e la zona di Marina di Cerveteri (Campo di Mare e Cerenova) a sud. L'area prospiciente il Poligono Militare, ubicata a confine con il Comune di Santa Marinella, è interdetta alla balneazione. Il tratto di litorale a confine con il Comune di Ladispoli è ricompreso nell'Oasi Protetta di Torre Flavia, che riveste interesse non solo paesaggistico ma anche archeologico.

La fascia costiera è caratterizzata da quattro ambiti facilmente individuabili per caratteristiche ambientali e densità e caratteristiche degli insediamenti:

- a confine con il Comune di Santa Marinella il territorio costiero è parte dell'aeroporto militare di Furbara;
- a sud dell'aeroporto militare e a Nord di campo di Mare oltre il fosso Zambra, il territorio costiero confina con una ampia area agricola;
- baricentrica nella linea di costa comunale troviamo l'area maggiormente urbanizzata di Campo di Mare dove sono localizzate quattro concessioni demaniali marittime attive;
- a confine Sud con Ladispoli esiste una area Core di PTPG e una ampia area di valenza ambientale e archeologica del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia;

Il territorio costiero di Cerveteri per i suoi ambiti omogenei dal punto di vista della antropizzazione e delle componenti naturali è stato così classificato e suddiviso nel Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS:

- Ambito o Zona Omogenea 0 – ZOO: (da confine comunale Nord al limite sud dell'area Militare - Fosso del Turbino) caratterizzato dall'arenile compreso nel perimetro del compendio militare dell'aeroporto di Furbara;

- Ambito o Zona Omogenea 1 – ZO1: (tratto compreso tra il fosso del Turbino e il fosso Zambra) caratterizzato dalla maggior estensione di arenile non in concessione e area agricola retrostante non urbanizzata;
- Ambito o Zona Omogeneo 2 – ZO2: (dal Fosso Zambra al confine del perimetro delle aree CORE del PTPG) corrispondente al toponimo Campo di Mare e maggiormente urbanizzato;
- Ambito o Zona Omogeneo 3 – ZO3: corrispondente alle aree demaniali marittime comprese nel perimetro delle aree CORE definite nel PTPG e il perimetro istitutivo del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia dal D.P.G.R. n.613/1997 e il confine comunale sud.

### 2.3 Gli obiettivi e le azioni di Piano

Nel Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (par. 8) è riportato che l'obiettivo primario del PUA è quello di disciplinare l'uso e la funzione della spiaggia disponibile compatibilmente con gli strumenti di pianificazione vigenti e il quadro vincolistico, vengono analizzate e poste alla base delle valutazioni sugli effetti dello stesso, e riguardano in particolare:

1. Attuare gli obiettivi strategici regionali recependo gli obiettivi del PAUR regionale:
  - a. 50% spiagge libere;
  - b. spiagge libere con servizi;
  - c. accessibilità;
  - d. destagionalizzazione delle attività;
  - e. attività accessorie;
  - f. durata delle concessioni;
  - g. trasparenza e legalità.
2. Pianificare funzioni e usi della spiaggia in modo integrato alle trasformazioni urbane:
  - a. definizione di un quadro di indirizzi programmatico della spiaggia disponibile, integrato e omogeneo con la vocazione naturale della fascia costiera urbana e la sua prossima trasformazione (realizzazione del nuovo lungomare, ecc.);
  - b. realizzazione di un nuovo spazio pubblico con valenza paesistica, di qualità, continuo tra aree di lungomare e aree di demanio marittimo;
  - c. realizzazione di elementi architettonici di qualità che svolgano le funzioni di *landmark*, di elementi rappresentativi identitari di valenza sovracomunale;
  - d. prevedere una valorizzazione della costa per tutto il suo sviluppo entro i confini comunali, sostenibile, sicuro, con servizi di qualità, fruibile per tutto l'anno;
  - e. limitare la presenza degli stabilimenti balneari al numero delle attuali concessioni, rimodulare e standardizzare le concessioni per fronte mare di competenza;
  - f. completata la revisione della dividente demaniale di limitare la presenza di manufatti sulle aree di demanio marittimo anche al fine di aggregare questi alla passeggiata di lungomare per favorirne la destagionalizzazione;
  - g. realizzare un collegamento ciclopedonale e di servizio al fine del collegamento della spiaggia oltre il fosso Zambra e fino al compendio militare;
  - h. definire un contesto tecnico-amministrativo efficace, per una più proficua utilizzazione del demanio marittimo ai fini di un più rilevante interesse pubblico.
3. Riquilibrare e sviluppare l'offerta economica, favorendo l'innovazione e la diversificazione del "prodotto spiaggia":
  - a. la legittimità edilizia del patrimonio immobiliare, la qualità architettonica dello spazio pubblico e di valore paesaggistico della costa: tutte le concessioni previste dal PUA saranno rilasciate o rinnovate secondo le procedure fissate dalla normativa vigente al momento stesso dell'emissione del titolo fermo restando l'accertamento della regolarità edilizia urbanistica e catastale dell'esistente sia in area demaniale che in fascia di rispetto.

4. Incentivare la fruizione delle spiagge:

- a. realizzazione di una nuova centralità urbana affacciata sul mare, un nuovo pontile in acqua; le porzioni di spiaggia destinate ad ospitare la rotonda a mare saranno oggetto di un concorso di architettura per la scelta del migliore progetto da mettere a base del bando dell'affidamento della concessione.

## 2.4 Inquadramento nel sistema della pianificazione sovraordinata

Dal Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS si evince che l'area interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, risulta inquadrata come di seguito riportato.

### 2.4.1 Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.G.R. n.3505 del 7/6/1980 e successivamente integrato con D.G.R. n.5852 del 6/11/1980, prevede per la fascia costiera demaniale la destinazione "Zona B – Balneare" di cui all'art.16 delle relative NTA.

Il Comune di Cerveteri ha adottato la Variante Generale al P.R.G. vigente, tale Piano prevede nella Tavola *Azzonamento del Territorio Comunale P.1.c*, per la fascia costiera una destinazione a Parchi del Sistema Ambientale pianificata a seconda della vocazione naturale del contesto, definito all'art.23 delle NTA:

- Parco Naturalistico del Litorale nord;
- Parco Attrezzato del Litorale sud.

### 2.4.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

L'area nel **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)**, adottato con D.G.R. n.556/2007 e n.1025/2007, pubblicato sul BURL n.6 S.O. n.14 del 14/2/2008:

- Tavola "A" - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: l'area ricade nel *Paesaggio naturale di continuità*;
- Tavola "B" - Beni Paesaggistici, l'area in argomento è interessata dalla presenza di:
  - Beni dichiarativi: D.M. del 22/5/1985 "*Fascia costiera dei comuni di Civitavecchia e Cerveteri*" (cd\_058\_112), art.134 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.42/2004;
  - Corsi d'acqua: "*Fosso Turbino*" (c058\_0022) - "*Rio Zambra*" (c058\_0023), art.142 co.1 lett. c) del D.Lgs. n.42/2004;
  - Monumento Naturale: "*Palude di Torre Flavia*" (f059) - D.P.R.L. n. 613 del 24/3/1997, art.142 co.1 lett. f) del D.Lgs. n.42/2004;
  - Aree archeologiche: "*Torre Flavia*" (m058\_452) art.142 co.1 lett. m) del D.Lgs. n.42/2004;
  - Costa mare: art.142 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.42/2004.



PTPR adottato. Tavola A e B

#### 2.4.3 Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)

Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, rispetto al **Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)**, approvato con D.C.P. n.1/2010, riporta che la tavola TP 2.1 Rete Ecologica Provinciale interessa l'area costiera con le seguenti indicazioni come Componente Primaria:

- Aree di connessione primaria;
- Aree core.

In tali aree le NTA di PTPG consentono le seguenti attività:

Categorie di intervento:

- Conservazione e gestione naturalistica (tutela, salvaguardia) (C.G.);
- Riqualificazione/recupero ambientale (R.A.).

#### 2.4.4 Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.)

L'area ricade nell'ambito territoriale del **Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.)** n.2 *Litorale Nord* - approvato con D.G.R. n.2268/1987.

Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS non riporta considerazioni circa tale strumento di pianificazione.

#### 2.4.5 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

L'area è ricompresa nel **Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (P.A.I.)** dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio - approvato con D.C.R. n.17 del 4/4/2012. Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS non riporta considerazioni circa tale strumento di pianificazione.

In base a quanto riportato nella Tavola 2.11 Nord, l'area risulta in parte interessata dalle perimetrazioni delle aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione quali Aree a Pericolo A1 (art.7, c.2, e art.23 delle NTA), Elementi areali a rischio R4 (art.8 c.5 delle NTA), nonché attraversata da corsi d'acqua principali classificati pubblici con D.G.R. n.452 dell'1/4/2005 (artt.9 e 27 delle NTA).



N	Punti previsti dall'Allegato I al D.Lgs. n.152/2006	Analisi e Valutazioni
1	In quale misura l'attuazione del PUA stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività	<i>La natura di indirizzo più che di pianificazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili, riferito all'ambito del demanio marittimo, non definisce un quadro di riferimento per altre attività diverse da quelle specificatamente connesse alla sua attuazione</i>
2	In quale misura il PUA influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Nessuna
3	La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	<i>Sì, in particolare la ciclo-pedonalizzazione e l'uso e lo sviluppo sostenibile delle spiagge</i>
4	Problemi ambientali pertinenti al piano	Nessuno
5	La rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	<i>In riferimento a possibili impatti che il piano potrebbe generare sulle matrici ambientali, con riferimento alle normative di settore vigenti con indicazioni di estremo dettaglio in merito a Aria, Suolo, Risorse Idriche, Rifiuti, Inquinamento elettromagnetico e Monitoraggio, per la tipologia di piano in argomento e la sua natura di indirizzo più che di pianificazione di interventi non ritiene di dover descrivere dettagliatamente e in termini quantitativi detti aspetti, considerata la coerenza generale al PUAR Lazio e con gli strumenti normativi di riferimenti sovraordinati dello stesso PAUR</i>
6	Qual è la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti	<i>Impatti solo riferiti all'ambito di progetto, con previsioni reversibili con particolare riguardo alle spiagge libere con servizi caratterizzati dalla facile amovibilità</i>
7	Carattere cumulativo degli impatti	<i>Per l'entità e le caratteristiche degli interventi previsti il PUA determina impatti sull'ambiente trascurabili; per questo non è necessario prospettare soluzioni alternative, misure di compensazione o campagne di monitoraggio</i>
8	Natura transfrontaliera degli impatti	Nessuna
9	Se esistono rischi per la salute umana e per l'ambiente	<i>L'intervento non determina attività pericolose per la salute umana, né modifiche al regime delle acque oltre al miglioramento della sicurezza stradale (promozione della mobilità sostenibile, con particolare riguardo a quella dolce)</i>
10	Se possono essere alterati il valore e la vulnerabilità dell'area interessata in relazione alle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, dal superamento del livello di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	<i>La vulnerabilità dell'area è salvaguardata dall'eliminazione dell'impatto automobilistico sull'arenile posto in prossimità del demanio marittimo, oggi utilizzato come parcheggio. La promozione della ciclabilità di lungomare e del ponte ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Zambra consente di distribuire in maniera sostenibile l'attuale carico ricettivo della località marina concentrata prevalentemente nell'ambito 2 e 3</i>
11	Se possono esservi impatti su aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale	<i>L'area protetta presente sull'ambito di riferimento (la ZPS 3) non prevede alcun intervento potenzialmente accrescitivo dello sfruttamento turistico ricettivo. I nuovi servizi connessi alle SLS di previsione (spiagge libere con servizi) si concentrano verso nord in corrispondenza dell'ambito 1 (raggiungibile come detto</i>

### 3 I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

Da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

1. **Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche:** nota prot. n.1067639 del 9/12/2020;
2. **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta:** nota prot. n.1099066 del 16/12/2020;
3. **Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale:** nota prot. n.2766 del 17/12/2020 - acquisita al prot. n.1106166 del 18/12/2020;
4. **Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio:** nota prot. n.1133539 del 24/12/2020;
5. **Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale:** nota prot. n.186122 del 28/12/2020 - acquisita in pari data al prot. n.1147140;
6. **ARPA Lazio:** nota prot. n.82096 del 30/12/2020 - acquisita in pari data al prot. n.1155630;
7. **ACEA ATO2 S.p.A.:** nota prot. n.40371 del 15/1/2021 - acquisita al prot. n.42250 del 18/1/2021;
8. **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale:** nota prot. n.917347 del 27/10/2020 e nota prot. n.161102 del 19/2/2021.
9. **Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette – Area Valutazione di Incidenza:** nota prot.n. 525525 del 15/06/2021;

#### 3.1 Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche

L'Area regionale *Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche* con la nota prot. n.1067639 del 9/12/2020 ha comunicato di esimersi dall'esprimere parere, in quanto non di competenza.

#### 3.2 Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta

L'Area regionale *Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta* con la nota prot. n.1099066 del 16/12/2020 ha espresso il parere di competenza.

Ricognizione vincolistica dell'area:

- Beni dichiarativi: D.M. del 22/5/1985 "*Fascia costiera dei comuni di Civitavecchia e Cerveteri*" (cd\_058\_112), art.134 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.42/2004;
- Corsi d'acqua: "*Fosso Turbino*" (c058\_0022) - "*Rio Zambra*" (c058\_0023), art.142 co.1 lett. c) del D.Lgs. n.42/2004;
- Monumento Naturale: "*Palude di Torre Flavia*" (f059) - D.P.R.L. n.613 del 24/3/1997 (B.U.R.L. n.23 del 20/8/1997), art.142 co.1 lett. f) del D.Lgs. n.42/2004;
- Aree archeologiche: "*Torre Flavia*" (m058\_452), art.142 co.1 lett. m) del D.Lgs. n.42/2004;

- Costa mare: art.142 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.42/2004

*Essendo l'area interessata dal PUA interamente sottoposta a vincolo dichiarativo (art.134 co.1 lett. a) e art.136 del D.Lgs. n.42/2004), DM 22/5/1985 "Fascia costiera dei comuni di Civitavecchia e Cerveteri" (cd\_058\_112) - alla luce della Direttiva Regionale n.1056599 del 3 dicembre 2020, si applica l'art.21 della L.R. n.24/1998.*

*Una piccola parte marginale dell'arenile a confine con il Comune di Ladispoli, sembra ricadere all'interno del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" (f059), istituito con D.P.R.L. n. 613 del 24/3/1997, che riveste interesse non solo paesaggistico ma anche archeologico. A tal proposito, si rimanda, per le opportune valutazioni di competenza, alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette.*

*Nonostante il P.U.A. non abbia valore di strumento urbanistico, il medesimo si configura quale strumento di pianificazione e di programmazione in un contesto territoriale caratterizzato da peculiarità di carattere paesaggistico e ambientale; pertanto, le azioni del presente Piano devono necessariamente essere conformi alla disciplina in materia di pianificazione paesaggistica, quale strumento di pianificazione sovraordinata.*

### **3.3 Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale**

La Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale nella nota prot. n.2766 del 17/12/2020 - acquisita al prot. n.1106166 del 18/12/2020 - segnala la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal progetto in esame. Rappresenta altresì, richiamando l'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n.152/2006 e l'art.25 comma 3 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. n.42/2007, che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Ricorda, infine, che qualora per l'intervento preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere relative al S.I.I., la necessità di sottoscrivere una convenzione per la "Verifica funzionale ai fini gestionali" da parte del soggetto realizzatore dell'opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall'art.157 del D.Lgs. n.152/2006.

### **3.4 Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio**

L'Area regionale *Tutela del Territorio* con la nota prot. n.1133539 del 24/12/2020 ha rappresentato la mancanza di competenza circa le tematiche di carattere urbanistico. Relativamente alla *Bozza di Schema di Convenzione*, da sottoscrivere tra il Comune ed il Concessionario, ha evidenziato la necessità di subordinare la concessione medesima a detta convenzione la quale dovrà riportare specifico riferimento a quanto disposto dall'art.33 co.3 della L.R. n.53/1998.

### **3.5 Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale**

Il Dipartimento IV - *Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale* della Città Metropolitana di Roma Capitale con nota prot. n.186122 del 28/12/2020 - acquisita in pari data al prot. n.1147140 - ha espresso il parere di competenza, segnalando che:

*Il Piano recepisce gli obiettivi sovraordinati indicati nel PUAR regionale, divenendone lo strumento attuativo, è redatto in conformità al Regolamento Regione Lazio n.19 del 12 agosto 2016 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime per finalità turistico-ricreative".*

*Dall'analisi dello stato attuale desumibile dal Rapporto ambientale emerge:*

- *la presenza di sei concessioni demaniali marittime;*
- *l'assenza di spiagge libere di qualità e con servizi;*
- *una ampia porzione di costa difficilmente accessibile dalla viabilità pubblica che dovrà essere valorizzata;*

- una scarsa qualità architettonica dei manufatti esistenti;
- una scarsa o nulla destagionalizzazione delle attività.

*I manufatti di servizio afferenti alle concessioni demaniali marittimi sono in più casi localizzati oltre l'attuale dividente demaniale o realizzati a cavallo della stessa e comunque di scarsa qualità architettonica.*

*Il perimetro del Monumento naturale "Palude di Torre Flavia" coincide con il perimetro della Zona di Protezione Speciale Z.P.S. "Torre Flavia", individuata con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, codice IT 60030020 ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CE, che qualifica la zona umida di interesse per la presenza di avifauna migratoria e di erpetofauna acquatica con discreta ricchezza di specie, la cui competenza è affidata alla Regione Lazio.*

*Ciò premesso, ai fini delle valutazioni dell'Ufficio regionale competente in materia di VAS, si evidenzia che nella documentazione prodotta e resa disponibile (Rapporto ambientale ed elaborati di piano) il territorio interessato dal Monumento naturale della Palude di Torre Flavia, compreso nell'ambito ATO 3 del PUA in argomento (individuato come: corrispondente alle aree demaniali marittime comprese nel perimetro delle aree Core definite dal PTPG e il perimetro istitutivo del Monumento naturale del D.P.G.R. n.613/1997 e il confine comunale a sud), non risulta compiutamente riportato sugli elaborati. Al riguardo, ed ai fini della migliore comprensione della proposta, nonché ai fini delle valutazioni e approfondimenti del RA, si reputa opportuna una integrazione nell'eventuale RA e sulle tavole.*

*Si evidenzia altresì, che nel Rapporto non vengono riportate le verifiche e gli approfondimenti inerenti le implicazioni delle previsioni per l'ambito ATO 3 (descritte nell'elaborato Disciplinare 03) con particolare riferimento e in rapporto alle normative di utilizzazione delle aree comprese nel perimetro istitutivo del Monumento naturale Palude di Torre Flavia (disciplinate dal D.P.G.R. n.613/1997 e, ove maggiormente restrittivo, dalla L.R. n.29/1997), rispetto alle quali si evidenzia la necessità di un approfondimento.*

*Si evidenzia altresì, attesa la conferma della previsione nel PUA della presenza nel perimetro istitutivo del Monumento naturale Palude di Torre Flavia di uno stabilimento balneare, la necessità di un approfondimento e di una verifica degli aspetti di legittimità edilizia ed urbanistica dei manufatti, nonché un approfondimento e verifica del rispetto delle normative di utilizzazione del territorio del Monumento naturale disciplinate dal Decreto istitutivo dell'area protetta (D.P.G.R. n.613/1997) sopra richiamate.*

*Al fine della piena valorizzazione e del recupero delle aree del Monumento naturale, si reputa comunque necessaria la valutazione di ipotesi alternative che prevedano una diversa localizzazione dello stabilimento in argomento, nell'ambito del piano in esame.*

### **3.6 ARPA Lazio**

L'Agenzia nella nota prot. n.82096 del 30/12/2020 - acquisita in pari data al prot. n.1155630 - premette che l'attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili prevede:

- *l'estensione del fronte mare occupato da concessioni turistico ricreative dagli attuali 521 m ai potenziali 1.776 m (R.P. Tab. pag.20);*
- *di rendere fruibile ai fini turistico/balneare il tratto di arenile compreso tra il fosso del Turbino e il fosso Zambra, arenile che non presenta alcuna struttura di supporto alla balneazione, e non raggiungibile da alcun mezzo di locomozione, usufruibile solo attraversando la foce del Fosso Zambra da Campo di Mare.*

*A tal Fine il PUA in esame prevede un percorso ad uso ciclo/pedonale con accesso da Campo di Mare attraverso un ponticello sul Fiume Zambra, lungo il quale saranno presenti spiagge libere con servizi garantendo così la fruibilità dell'arenile, decongestionando contestualmente la zona di Campo di Mare (R.P. Tab. pag.6).*

**Considerato che il Rapporto Preliminare in esame, non riporta le informazioni e i dati necessari alla valutazione dell'impatto ambientale conseguenti all'attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (c.1 art.12 del D.Lgs. n.152/2006), non è possibile esprimere il parere richiesto.**

L'ARPA, alla luce delle competenze dell'Agenzia e tenuto conto dei limiti sopra esposti - esprime il parere di competenza relativamente alle seguenti componenti ambientali:

### 3.6.1 Risorse idriche

Con riferimento alla matrice idrica, atteso che non risultano stazioni di monitoraggio sul fosso Zambra, il vigente PTAR 2018, inquadra il bacino idrico in cui ricade l'area in esame con la seguente classificazione:

Bacino	Fosso Vaccina	Tratto afferente	Fosso Vaccina 2
<b>Stato Ecologico</b>	Scarso	<b>Stato Chimico</b>	Buono

Inoltre, i dati sul monitoraggio effettuati dalla scrivente Agenzia riferiti al triennio 2015-riportano unpeggioramento dello stato ecologico portandolo in classe di qualità "cattiva";

**La criticità dell'area rende necessario che gli scarichi idrici conseguenti all'attuazione del piano dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all'incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.**

**Per quanto concerne la rete fognaria e di depurazione di Campo di Mare non sono disponibili informazioni.**

Si evidenzia inoltre, che i futuri interventi esecutivi del piano in esame dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. n.6/2008, e sia gli adempimenti in materia di risparmio idrico previsti dalla normativa vigente (art.146 del D.Lgs. n.152/2006).

### 3.6.2 Aria

Con la D.G.R. n.217/2012 viene attribuita al Comune di Cerveteri il codice di zona: IT1213 - Zona Litoranea- per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene.

L'aggiornamento dell'Allegato 4 alla D.G.R. 217/2012 attraverso la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016, nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all'adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria attribuisce al Comune di Cerveteri la classe complessiva 3. Nella classe 3 ricadono i comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge, dove sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria (art.9 del D.Lgs. n.351/1999).

Al fine di fornire elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria si riportano di seguito i dati 2015-2019, mediati sull'intero territorio comunale, del particolato (PM10), particolato (PM2.5), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)...

**La situazione che ha caratterizzato il Comune di Cerveteri nel periodo preso a riferimento 2015-2019, non mostra particolari criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma.**

### 3.6.3 Rifiuti

I dati riferiti alla produzione di rifiuti urbani pro-capite relativi al Comune di Cerveteri (fonte ISPRA <http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>) mostrano un trend in aumento della percentuale di raccolta differenziata per il periodo 2010-2019, la percentuale raccolta differenziata nel 2019 pari al 70,4% è in linea con l'obiettivi normativo di cui all'art.205 del D.Lgs. n.152/2006 del 65% al 31/12/2012.

*La gestione dei rifiuti del Comune di Cerveteri dovrà rispettare gli obiettivi stabiliti dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio e deve essere valutata in relazione all'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore.*

#### 3.6.4 Suolo

*In relazione alla matrice suolo, si evidenzia, che la realizzazione del ponticello ad uso ciclo/pedonale sul Fiume Zambra, prospettato nel Rapporto Preliminare del Piano in esame, ricade in Area sottoposta a tutela per dissesto idrogeologico per pericolo d'inondazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) LAZIO Tav.2.11 Nord - Aree a Pericolo A1, inoltre in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, che gli interventi di attuazione del Piano di Utilizzazione Arenile in esame, dovranno rispettare quanto previsto dall'art.4 co.2 lett. d) della L.R. n.6/2008.*

#### 3.6.5 Radon

*Il D.Lgs. n.101/2020, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom per il radon dispone ... si ritiene opportuno che nei futuri interventi esecutivi della variante urbanistica in esame siano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento sopra specificati.*

#### 3.6.6 Inquinamento elettromagnetico

*Considerato che nel R.P. in esame non si evincono informazioni inerenti la presenza di elettrodotti nelle aree oggetto della variante urbanistica in esame, visto che l'eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante di cui alla Legge n.36/2001 e dal DPCM 8/7/2003, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.*

*Pertanto nel caso in cui, la realizzazione del Piano di Utilizzazione Arenili in esame, preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.*

### 3.7 ACEA ATO2 S.p.A.

*Acea Ato2 S.p.A. con nota prot. n.40371 del 15/1/2021 - acquisita al prot. n.42250 del 18/1/2021 - ha comunicato che non gestisce, ad oggi, il servizio idrico potabile né il fognario e depurativo che sono in carico al Comprensorio Privato/Amministrazione Comunale, al quale si rimanda il parere di competenza per l'allacciabilità idrica e la capacità recettiva del Depuratore. Si fa presente che nella documentazione trasmessa, non vengono comunque fornite indicazioni in merito alla rete fognaria né all'eventuale incremento del fabbisogno idrico potabile di progetto.*

### 3.8 Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata

*L'Area regionale Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata con nota prot. n.161102 del 19/2/2021 esprime il parere di competenza relazionando quanto segue:*

*(...) La trasformabilità del territorio costiero è consentita ai soli fini turistico ricreativo nel rispetto delle più ampie problematiche ambientali, prevedendo, in particolare, interventi ammissibili dal punto di vista paesaggisti, compatibili con gli obiettivi di tutela e salvaguardia fissati nella L.R. n.24/1998, dal PTP e dal PTPR adottato. (...)*

*Il PUA disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero territorio comunale, escluse le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale, le strutture portuali e le aree demaniali riservate a Enti Statali/Forze Armate di preminente interesse nazionale ed è pertanto escluso il tratto di Costa compreso nell'aeroporto militare di Furbara.*

*Il Piano è dotato di regolamento afferente le concessioni, di NTA afferenti la disciplina delle trasformazioni consentite e di un disciplinare tecnico delle strutture.*

*(...) Qualsiasi intervento edilizio nelle aree ricadenti all'interno del presente PUA, a prescindere dalla tipologia di utilizzazione consentita, dovrà essere di facile rimozione e di basso impatto ambientale, escludendo trasformazioni permanenti e dovrà garantire la tutela e l'integrità della duna marittima ove presente, al fine della dovuta salvaguardia ambientale della fascia costiera.*

*Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e legittimo dovranno privilegiare la sostituzione totale o parziale delle strutture in muratura o in cls con strutture realizzate con materiali eco-compatibili ed ecosostenibili.*

*Gli interventi di riordino funzionale dei volumi e delle superfici regolarmente assentiti devono prevedere la valorizzazione delle visuali libere a mare.*

*Le volumetrie esistenti nel caso di riordino funzionale delle stesse o il loro ampliamento, dove consentito, dovranno essere posizionate in prossimità del confine della proprietà pubblica.*

*È prevista la possibilità di nuove concessioni esclusivamente ad uso Spiagge libere con servizi determinata dalla valutazione del fabbisogno contemperando la richiesta con le potenzialità sostenibili del territorio e le limitazioni geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali in senso più lato.*

*La ricucitura della percorribilità pedonale e ciclabile del litorale prevede la realizzazione di una passerella sul Fiume Zambra, la cui realizzazione consentirà la possibile concessione di 5 nuove spiagge libere con servizi nella zona nord del fiume (ambito 1).*

*L'arenile antistante l'area urbanizzata di Campo di Mare (ambito 2) si mantengono le concessioni in essere e si prevede una nuova spiaggia libera con servizi.*

*La previsione di un pontile in mare nell'ambito 2 comporta la necessità di una specifica limitata concessione per usi diversi.*

*La parte sud del litorale è caratterizzato dalla presenza del monumento naturale e zona di protezione speciale (ambito 3) nel quale non sono consentiti in nessun caso ampliamenti di fronte mare della concessione; alla scadenza di quelle attive, il rilascio di un nuovo titolo concessorio è subordinato al progetto unitario di Ambito per il recupero ambientale, la mitigazione degli impatti e la progressiva rinaturalizzazione del sito nel suo complesso.*

*(...)*

*Le installazioni saranno consentite nei limiti di destinazione, caratteristiche costruttive tendenti all'eco compatibilità ed alla temporaneità, in coerenza con l'attività della funzione turistico ricreativa in relazione alla stagione, come indicato nella L.R. n.24/1998 e nel R.R. n.19/2016 nella più recente modifica alla L.R. n.13/2007 intervenuta con L.R. n.8/2015.*

*Il PUA regola le concessioni demaniali e gli interventi consentiti, in relazione alla tipologia d'uso dei vari tipi di aree sia libere o libere con servizi, che concesse.*

*Le modalità di intervento, descritte nel rapporto preliminare, comportano il posizionamento di attrezzature di modeste dimensioni a carattere temporaneo, facilmente rimovibili, con l'utilizzo di strutture leggere, per la creazione di punti di ristoro ed attrezzature di servizio.*

*La situazione paesaggistica, nei suoi aspetti prevalenti, è sinteticamente di seguito descritta.*

*L'area risulta vincolata in virtù del D.M. 22/5/1985, relativo alla salvaguardia delle bellezze naturali d'insieme, ex L. n.1497/1939, individuate ai sensi dell'art.134 co.1 lett a) del D.Lgs. n.42/2004 che riguarda la fascia costiera a nord di Roma.*

*L'ambito ricade all'interno del PTP n.2 Litorale Nord disciplinato dalla NTA il cui testo coordinato è stato approvato ai sensi della L.R. n.24/1998 con D.G.R. n.4472 del 30/7/1999, nel quale la fascia costiera, che include l'arenile oggetto del PUA, è classificata ai fini della tutela in zona A1 riguardante le zone costiere a tutela orientata alla salvaguardia degli aspetti naturalistici e paesaggistici del litorale e del suo immediato intorno.*

*La disciplina delle zone costiere è dettata dagli art.18 e art.44 del testo coordinato delle NTA che consente le attrezzature balneari limitandone la costruzione sia nella disposizione che nelle caratteristiche.*

*La localizzazione dei manufatti è stabilita nel PUA.*

*Il PTPR, adottato con D.G.R. n.556/2007 e D.G.R. n.1025/2007, conferma la presenza del vincolo di cui al citato DM, secondo la disciplina di cui all'art.8 della NTA di PTPR.*

*Per l'intera estensione del PUA, in corrispondenza del vincolo dichiarativo, si applica la disciplina d'uso del "paesaggio naturale di continuità" di cui all'art.23 delle NTA del PTPR adottato.*

*In corrispondenza dell'intera fascia litoranea sottoposta al vincolo è stato previsto un ambito di valorizzazione paesistica, nella quale la riqualificazione del litorale avviene nei limiti indicati dalla disciplina paesaggistica di cui all'art.16 comma 5 delle sue NTA.*

*Sono inoltre efficaci i vincoli ricognitivi derivanti dalla presenza dei beni tutelati per legge, individuati ai sensi dell'art.134 co.1 lett b) del D.Lgs. n.42/2004, disciplinati dal combinato disposto della corrispondente tutela prevista per ognuno di essi, nella L.R. n.24/1998, nel PTP n.2 e nel PTPR adottato:*

- *Per l'intero ambito interessato dal PUA: la fascia costiera marittima di 300 m dalla linea di battigia.*
- *Per l'intero ambito: aree demaniali gravate in quanto tali da uso civico, da verificare con apposita analisi del territorio solo laddove si ritenga di doverne mutare l'utilizzo previa autorizzazione.*
- *Solo localmente: in località Torre Flavia il monumento naturale Palude di Torre Flavia istituita come area naturale protetta con D.G.R. n.163 del 24/3/1997.*
- *Solo localmente: in località Torre Flavia l'omologa area d'interesse archeologico (che corrisponde peraltro alla zona ZPS e al Monumento Naturale).*
- *Solo localmente: la fascia di protezione delle acque pubbliche per 150 m dai corsi d'acqua, in corrispondenza degli sbocchi a mare del Fiume Zambra c058\_0023, del Fosso Tubino c058\_0022 confine dell'area militare esclusa dal PUA e fosso Porazzetta c0058\_0021 confine con Santa Marinella area anch'essa esclusa dal PUA.*

***In corrispondenza dei citati vincoli di natura dichiarativa e ricognitiva, si ravvisa in generale l'ammissibilità degli interventi previsti dal PUA, i quali, come indicato nel Rapporto Preliminare, sono sinteticamente descrivibili come attrezzature di modeste dimensioni a carattere provvisorio, limitate nell'uso per le attività di supporto alla balneazione e per il ristoro, da installare comunque nei limiti delle prescrizioni di cui alle norme di tutela della L.R. n.24/1998 e delle discipline di PTP e di PTPR, in particolare per la localizzazione nell'ambito della fascia di tutela dei corsi d'acqua e dell'area d'interesse archeologico e con ogni opportuna limitazione all'interno del monumento naturale.***

*Il PUA garantisce il rispetto delle emergenze naturalistiche consentendo la contestuale fruizione degli arenili, considerando anche idonei accessi dalle zone urbanizzate interne.*

*L'installazione dei manufatti, in attuazione del PUA, sarà sottoposta agli obblighi nulla osta, pareri e autorizzazioni degli Enti competenti in particolare ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004 con parere Soprintendenza archeologica nell'area d'interesse archeologico limitatamente alle eventuali nuove installazioni.*

*Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 17/11/2020, con la quale è stata annullata la Delibera di approvazione del PTPR (D.C.R. n.5/2019), si applicano le disposizioni di cui all'art.21 della L.R. n.24/1998, secondo le quali operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II della L.R. n.24/1998 e nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.*

*Il PUA prevede la realizzazione di nuovi manufatti che potranno essere autorizzati solo dopo il decadimento delle temporanee limitazioni imposte dall'art.21 della L.R. n.24/1998 con conferma dell'ammissibilità delle proposte.*

*Il mantenimento dei manufatti esistenti è condizionato alla loro dimostrabile legittimità con possibilità di delocalizzazione e di riqualificazione ai sensi della L.R. n.7/2017 che consente il riordino funzionale ai sensi dell'art.9 che trova applicazione con l'obbligo del rispetto dei contenuti del PTPR previa autorizzazione ex art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e quindi secondo le indicazioni del PUA.*

*Nella zona a protezione speciale Torre Flavia (IT6030020) vigono le limitazioni di carattere ambientale e gli interventi sono sottoposti alle verifiche delle strutture competenti che determinano l'eventuale necessità della valutazione d'incidenza, prevista dall'art.5 del D.P.R. n.357/1997 ai sensi della direttiva 92/43/CEE Habitat.*

*Le presenti considerazioni preliminari non esauriscono le ulteriori eventuali valutazioni di merito sulla definitiva proposta di PUA da attivare nelle forme di legge come scadenzate nell'allegato 3 della D.G.R. n.543 del 18/11/2011.*

#### **Conclusioni**

***Tutto ciò premesso, in considerazione della preliminare conformità della proposta alla disciplina d'uso e di tutela paesaggistica e fatta salva ogni limitazione derivante dalle stesse, si ritiene che gli interventi descritti nel Rapporto Preliminare di che trattasi non comportino significativi impatti dal punto di vista ambientale e pertanto non emergono criticità da rinviare ad ulteriori approfondimenti in riferimento agli elementi di competenza.***

### **3.9 Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette Area Valutazione Ambientale**

Con nota prot. n.525525 del 15/6/2021, la competente struttura regionale in materia di valutazione di incidenza ha espresso il proprio parere evidenziando quanto segue:

(...)

*Sul piano formale, per quanto di competenza si osserva che gli interventi previsti dal PUA non appaiono in contrasto con le misure di conservazione della ZPS contenute nella DGR n. 612/2011 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928".*

***Sul piano tecnico, per quanto riguarda i potenziali impatti diretti sulla ZPS, si prende atto che il PUA, per il tratto di arenile interessato, non introduce nuovi elementi di pressione ambientale orientandosi al mantenimento dello stato attuale. Nella prospettiva del conseguimento degli obiettivi, enunciati dal PUA, di recupero ambientale, mitigazione degli impatti e progressiva rinaturalizzazione del sito, si invita a valutare l'ipotesi di delocalizzare lo stabilimento in concessione ricadente nella ZPS in una porzione dell'arenile comunale meno sensibile dal punto di vista ambientale.***

*Infine, nel condividere l'orientamento del PUA di incentivare modalità alternative all'automezzo privato per l'accesso al mare e delocalizzare le aree di parcheggio, si raccomanda alla Amministrazione comunale di promuovere la ricostituzione di formazioni vegetali naturali nella fascia sabbiosa posta tra strada Lungomare dei Navigatori Etruschi e la spiaggia, con delimitazione mediante cordoli, staccionate o altri blandi deterrenti al calpestamento. Tali formazioni vegetali, che richiamano l'originaria vegetazione costiera, possiedono infatti un notevole valore ambientale nonché estetico.*

***In conclusione, in considerazione della natura e previsioni del Piano e della distanza dalla riva dei due Siti Natura 2000 marini, si esclude l'eventualità di impatti di tipo indiretto sulle ZSC "Secche di Torre Flavia" e "Secche di Macchiatonda"; inoltre, per quanto sopra rappresentato, si ritiene che non siano ipotizzabili impatti o interferenze diretti o indiretti sui valori ambientali tutelati dalla ZPS "Torre Flavia". Si comunica quindi che non è necessario attivare una procedura di valutazione di incidenza appropriata e che l'istruttoria è favorevolmente conclusa con la presente comunicazione.***

### **3.10 Richiesta controdeduzioni ai pareri pervenuti**

Con nota prot. n.243652 del 18/3/2021, l'Autorità Competente ha comunicato all'Autorità Procedente l'elenco dei pareri pervenuti, chiedendo riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 dall'Autorità Procedente e contestuale trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa e non presenti agli atti della scrivente.

L'Autorità Procedente ha fornito riscontro alla nota di cui sopra - con nota prot. n.15515 del 26/3/2021 acquisita in pari data al prot. n.270920 - comunicando di non aver addurre ulteriori considerazioni utili alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006.

Successivamente l'Autorità procedente, con nota n.29515 del 17/6/2021 acquisita al protocollo regionale al n.537607 del 18/6/2021, ha integrato la nota di cui sopra facendo presente:

- che relativamente all'approvazione del nuovo PTPR, avvenuta con D.C.R. n.5 del 21/4/2021 e pubblicata sul BURL n.56 del 10/06/2021, l'apparato normativo di cui all'art.34 comma 6 delle NTA dello stesso PTPR precedentemente adottato, non ha subito modificazioni, anche in considerazione delle previsioni del PUA adottato che esclude qualsiasi nuova costruzione o ampliamento delle esistenti da parte dei privati o nuove concessioni per stabilimenti balneari;
- in merito alle aree con particolare valenza paesaggistica o naturalistica comprese nel perimetro delle aree CORE di PTPG e ZPS, è stato acquisito il parere favorevole della *Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette Area Valutazione Ambientale*, registrata al protocollo comunale con il n.28810 del 15/6/2021;
- per quanto riguarda la nota di ARPA Lazio - Servizio Tecnico, Area Informazione e reporting Ambientale, di cui al prot.82096 del 30/12/2020, si conferma che la fascia costiera di Campo di Mare è servita da acquedotto potabile e che è presente e operativo un depuratore, pertanto qualora necessario le opere pubbliche previste nel PUA saranno collegate a tali sistemi di rete di urbanizzazione primaria esistente.

## **4 Fase di valutazione del Piano**

### **4.1 Analisi dei contenuti del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS**

Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS contiene:

- **informazioni generali** sul piano o programma in esame, descrivendone:
  - caratteristiche;

- finalità;
- normativa di riferimento,
- **l'individuazione dell'ambito d'influenza territoriale;**
- una parziale **caratterizzazione dell'ambito d'influenza territoriale** e analisi specialistiche dei vari settori interessati;
- **il quadro di riferimento normativo e pianificatorio.**

Mentre non sono riportati:

- **il quadro di riferimento ambientale**, con analisi degli aspetti ambientali di cui all'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006;
- l'elencazione degli **obiettivi di sostenibilità ambientale;**
- **I potenziali impatti significativi sull'ambiente**, attraverso una stima effettuata mediante l'uso di *matrici di valutazione* dei potenziali impatti sulle *componenti ambientali* interessate.

Il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, rispetto ai contenuti suggeriti da ISPRA nei Manuali Linee Guida n.109/2014 e n.124/2015, enuncia e riporta gli obiettivi propri del Piano.

Non vengono riportati esplicitamente gli *Obiettivi di sostenibilità ambientale*, intesi come descrizione delle relazioni del Piano con gli obiettivi ambientali desunti dall'analisi della normativa ambientale e della pianificazione pertinenti al Piano. Vengono elencate le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di Piano.

## 4.2 Analisi di coerenza esterna

Sulla base delle considerazioni riportate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, ed a seguito dell'istruttoria svolta, si ritiene che non stata effettuata una compiuta valutazione della coerenza tra il Piano proposto e la Pianificazione sovraordinata:

		PIANO proposto	
Piani sovraordinati	<b>PTPR</b>	<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale</i>	PC
	<b>PAI</b>	<i>Piano di Assetto Idrogeologico</i>	C
	<b>PUAR</b>	<i>Piano Utilizzazione degli Arenili Regionale</i>	C
	<b>PRG</b>	<i>Piano Regolatore Generale</i>	C
	<b>PTP</b>	<i>Piano Territoriale Paesistico</i>	NV
	<b>PRTA</b>	<i>Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)</i>	NV
	<b>PRQA</b>	<i>Piano Regionale per la Qualità dell'Aria</i>	NV
	<b>PRGR</b>	<i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti</i>	NV
	<b>PTPG</b>	<i>Piano Territoriale Provinciale Generale</i>	C

Legenda: coerenza del Piano			
<i>coerente</i>	<i>parzialmente coerente</i>	<i>non coerente</i>	<i>non valutato</i>
C	PC	NC	NV

## 4.3 Impatti sulle componenti ambientali

Questa Autorità competente, sulla base dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e delle mitigazioni previste dal Piano, ritiene che gli impatti sulle componenti ambientali (elencate negli Allegati

I e VI del D.Lgs. n.152/2006) delle azioni di Piano possano esprimersi attraverso la seguente matrice di valutazione:

	Componenti ambientali				
	Aria	Acqua	Suolo	Flora, fauna e biodiversità	Paesaggio
Azioni di Piano	=	+/-	=	=	+/-

Legenda: impatto del Piano			
significativo positivo	significativo negativo	incerto o non significativo	nessuno
+	-	+/-	=

In particolare, relativamente alla **matrice acqua**, l’Autorità procedente con nota integrativa alla risposta di conclusione della procedura ha confermato la capacità della rete di adduzione delle acque potabili e di raccolta dei reflui e del relativo collettamento e capacità depurativa sia nella situazione attuale che per le ulteriori necessità previsti nella proposta di Piano Piano.

Per quanto concerne la matrice **paesaggio**, rispetto a quanto espresso dall’Area Urbanistica, l’approvazione del P.T.P.R. intervenuta con D.C.R. n.5 del 21/4/2021 ha fatto decadere le temporanee limitazioni imposte dall’art.21 della L.R. n.24/1998.

\*\*\*

Sulla base di tutto quanto precede,

#### CONSIDERATO che:

- il Piano oggetto dell’istanza denominato *“Piano di Utilizzazione degli Arenili”* del Comune di Cerveteri rappresenta lo strumento di programmazione e pianificazione dell’utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di competenza comunale;
- l’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, presentata contestualmente all’istanza di avvio della procedura;
- i pareri espressi dall’*Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale* della Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica e dall’*Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta* della Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica sono stati espressi con riferimento al P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.556 del 25/7/2007 e D.G.R. n.1025 del 21/12/2007 e quindi coerente con quanto riportato nella circolare prot. n.1056599 del 3/12/2020 emessa dalla stessa Direzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 17/11/2020 di annullamento della D.C.R. n.5/2019 di approvazione del P.T.P.R. Nel caso specifico infatti all’interno dell’area di Piano, ricadono beni tutelati *ope legis* ai sensi del combinato disposto dell’art.134, comma 1, lett. b) e dell’art.142, comma 1, lett. c) e m) del D.Lgs. n.42/2004, per i quali la suddetta circolare chiarisce che *“deve essere effettuata la verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i PTP vigenti, il Capo III del PTPR adottato e la misura di salvaguardia di cui all’art.21 della L.R. n.24/1998, e più precisamente con il relativo Capo II “Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”*, coerentemente a quanto espresso nelle conclusioni delle Aree sugli aspetti paesaggistici;

**VALUTATO che:**

- l'area interessata dal Piano **risulta parzialmente compresa entro il perimetro del sito della Rete Natura 2000**: Zone di Protezione Speciale (ZPS) "Torre Flavia", individuata con DM del 3/4/2000, codice IT60030020;
- che la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette Area Valutazione Ambientale non ha rilevato impatti sui siti della rete Natura 2000 ZSC "Secche di Torre Flavia", ZSC "Secche di Macchiatonda" e la ZPS "Torre Flavia", concludendo favorevolmente la propria istruttoria;
- dal punto di **vista urbanistico** non emergono particolari criticità all'approvazione del Piano;
- relativamente agli **effetti ambientali** del Piano le analisi effettuate consentono di escludere la possibilità che l'attuazione del Piano possa generare impatti particolarmente significativi sulle componenti ambientali;
- dal punto di **vista paesaggistico** l'istruttoria sulla proposta di Piano è stata effettuata sulla base del P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.556/2007 e n.1025/2007, nelle more della conclusione della nuova approvazione del P.T.P.R. e ha stabilito la compatibilità del Piano proposto con quanto previsto da questa disciplina paesaggistica. Con D.C.R. n.5 del 21/4/2021, pubblicata su BURL n.56 suppl. n.2 del 10/6/2021, è stato approvato il P.T.P.R., le cui modifiche rispetto al P.T.P.R. adottato non pregiudicano la conformità della proposta di Piano alla vigente normativa paesaggistica;

**PERTANTO**

- dall'esame della documentazione trasmessa e da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, non si ravvisano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI RITIENE CHE**

**il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.**

**il Responsabile del Procedimento**

*dott. Marco Caporioni*

**il Dirigente**

*ing. Gaetano Colletta*